



FOGLIO INFORMATIVO Deposito a Risparmio

INFORMAZIONI DELLA BANCA

Denominazione sociale: Cherry Bank S.p.A.
Forma giuridica: Società per Azioni
Sede Legale e Amministrativa: Via San Marco, 11 - 35129 Padova (PD)
Numero di iscrizione al Registro Imprese di Padova, Codice Fiscale e Partita IVA: 04147080289
Numero REA: PD-376107 - Codice ABI: 03365.4 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5682
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Telefono: 049.8208411 - Fax: 049.8208401
Sito internet: www.cherrybank.it
E-mail: facetoface@cherrybank.it

Dati di chi entra in contatto con il cliente SOLO in caso di offerta Fuori Sede:

Nome Cognome: _____
Ragione Sociale: _____
Iscrizione ad Albi o elenchi: _____
Numero Delibera Iscrizione all'albo/elenco: _____
Qualifica: _____
Indirizzo: _____
Telefono: _____
E-mail: _____

CHE COS'È IL DEPOSITO A RISPARMIO

Con il Deposito a Risparmio la Banca riceve dal Cliente somme di denaro di cui diviene proprietaria, obbligandosi a restituire a richiesta del Cliente unitamente agli interessi pattuiti e maturati sulle somme tempo per tempo giacenti. Il Deposito a Risparmio può presentare solo saldi a favore del Cliente, il che esclude che il Cliente possa andare a debito.

Il rapporto si perfeziona con la sottoscrizione del relativo contratto e il deposito di una somma di denaro contro il rilascio di un apposito documento, detto libretto di risparmio, sul quale è indicato il versamento iniziale e sul quale saranno poi annotate di volta in volta le successive operazioni di versamento e di prelievo. La movimentazione delle somme depositate avviene tramite l'esibizione del libretto di risparmio, sul quale vengono annotati i versamenti e i prelievi effettuati. Le annotazioni sul libretto, firmate dall'impiegato della Banca addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra Banca e depositante.

Principali rischi

Il Deposito a Risparmio è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la Banca non sia in grado di rimborsare al Cliente il saldo disponibile in tutto o in parte. Per questo Cherry Bank S.p.A. aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che assicura a ciascun Cliente una copertura fino a € 100.000,00.

Altri rischi possono essere legati alle modifiche unilaterali da parte della Banca dei tassi di interesse, prezzi, spese ed altre condizioni se sussiste un giustificato motivo (art. 118, D.lgs n. 385/1993).

Rischi associati dall'introduzione del bail-in

A seguito del recepimento della direttiva 2014/59/UE (c.d. direttiva "BRRD"), in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, è stato introdotto nell'ordinamento il c.d. "bail-in". Il bail-in (letteralmente "salvataggio interno") è uno strumento che consente alle Autorità di risoluzione (in Italia, la Banca d'Italia) di disporre, al ricorrere delle condizioni di risoluzione, ad esempio qualora la banca sia in dissesto o a rischio di



dissesto, la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca. Il bail-in si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva. In primo luogo, si sacrificano gli interessi degli azionisti della banca, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni. In secondo luogo, si interviene su alcune categorie di creditori, le cui attività possono essere trasformate in azioni - al fine di ricapitalizzare la banca - e/o ridotte nel valore, nel caso in cui l'azzeramento del valore delle azioni non risulti sufficiente a coprire le perdite. Ad esempio, in caso di bail-in, chi possiede un'obbligazione bancaria potrebbe veder convertito in azioni e/o ridotto (in tutto o in parte) il proprio credito, ma solo se le risorse degli azionisti e di coloro che hanno titoli di debito subordinati (cioè più rischiosi) si sono rivelate insufficienti a coprire le perdite e ricapitalizzare la banca. L'ordine di priorità per il bail-in è il seguente: i) gli azionisti; ii) i detentori di altri titoli di capitale, iii) gli altri creditori subordinati; iv) i creditori chirografari; v) le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l'importo eccedente i 100.000 (Centomila) euro; vi) il fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al bail-in al posto dei depositanti protetti.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche sono indicate nella misura massima (se favorevoli all'intermediario) o minima (se favorevoli al Cliente).

VOCI	COSTI
Tasso avere annuo nominale (al lordo della ritenuta fiscale)	0,01%
Periodicità di capitalizzazione interessi avere	Annuale, al 31 dicembre di ciascun anno o alla chiusura del rapporto*
Condizioni di spesa	
Imposta di bollo	La Banca applica l'imposta di bollo pro tempore vigente
Aliquota ritenuta fiscale sugli interessi	La Banca applica la ritenuta fiscale pro tempore vigente
Spesa invio comunicazione periodica a mezzo supporto cartaceo	Euro 1,10
Spesa invio comunicazione periodica tramite Internet Banking, se attivato	Euro 0,00
Periodicità invio comunicazione periodica	Annuale
Spese per singola operazione eseguita allo sportello	Euro 1,00
Spese per singola operazione automatica pre-autorizzata	Euro 1,00
Spese di estinzione	Euro 0,00
Spese per ammortamento libretto in caso di smarrimento/furto	Euro 1,00
Disponibilità e valuta somme versate	
Contante	0 giorni lavorativi
Disponibilità e valuta somme prelevate	
Contante	0 giorni lavorativi
Recupero spese	
Richiesta di informazioni supplementari, più frequenti o da comunicare con modalità diversa da quella concordata	€ 5,00

* Il calcolo degli interessi è eseguito con riferimento alla durata dell'anno civile (divisore 365/366)



RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

- 1) Il Contratto di Deposito a Risparmio ha durata indeterminata.
- 2) Il Cliente ha il diritto di recedere in qualsiasi momento senza l'applicazione di penalità o di spese di chiusura inviando alla Banca una comunicazione scritta mediante raccomandata a/r, anche a firma di uno solo degli intestatari in caso di rapporto cointestato, e contro contestuale presentazione del libretto. Il recesso del Cliente dal Contratto provoca la chiusura del Deposito a Risparmio.
- 3) La Banca si riserva il diritto di recedere in qualunque momento dal Contratto dandone comunicazione scritta al Cliente in formato cartaceo o altro supporto durevole, con un preavviso minimo di quindici (15) giorni. Qualora il Cliente non si presenti entro la data comunicata dalla Banca per l'estinzione del deposito, la Banca ha facoltà di procedere comunque all'estinzione, tenendo a disposizione la somma in un conto infruttifero. Il libretto verrà formalmente annullato all'atto della sua prima presentazione e la Banca provvederà a riconoscere al Cliente l'eventuale saldo a credito al netto delle spese se ancora dovuto.
- 4) Se sussiste un giustificato motivo (ivi incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo condotte od omissioni del Cliente che non consentano alla Banca il rispetto della normativa antiriciclaggio) la Banca può recedere dal Contratto senza preavviso e con effetto immediato, dandone pronta comunicazione al Cliente.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

A fronte del valido esercizio del recesso, la Banca provvede alla chiusura del rapporto contrattuale entro il termine massimo di quindici (15) Giornate Operative, fatto salvo l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a carico del Cliente medesimo.

Reclami – Ricorso a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente potrà eventualmente presentare i propri reclami alla Banca, tramite posta ordinaria o raccomandata A.R. all'indirizzo Cherry Bank S.p.A., Via San Marco n.11, 35129 Padova (PD), posta elettronica certificata all'indirizzo reclami@pec.cherrybank.it oppure e-mail all'indirizzo reclami@cherrybank.it o consegna manuale diretta al personale (che dovrà rilasciare al Cliente ricevuta datata e firmata).

Alla ricezione del reclamo, l'Ufficio Reclami confermerà la presa in carico del reclamo mediante comunicazione a mezzo e-mail/pec che verrà inoltrata all'indirizzo indicato dal Cliente nel reclamo oppure al contatto e-mail specificato nel relativo contratto.

L'Ufficio Reclami dovrà rispondere entro il termine massimo di:

- 15 (quindici) Giornate Operative dal ricevimento di un reclamo riguardante la prestazione di Servizi di Pagamento. Con riferimento a tali tipologie di reclamo, qualora la Banca non possa rispondere entro il termine indicato per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva, non superiore alle 35 (trentacinque) Giornate Operative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il predetto termine è ridotto a 10 Giornate Operative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'Operazione di Pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.
- 60 (sessanta) giorni di calendario dal ricevimento di un reclamo riguardante tematiche diverse dalla prestazione dei Servizi di Pagamento.

Nel caso di insoddisfacente o non tempestiva risposta dell'Ufficio Reclami, il Cliente potrà:

- a) adire l'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), seguendo le modalità indicate all'indirizzo www.arbitrobancariofinanziario.it. Il ricorso all'ABF potrà essere presentato decorsi almeno 60 giorni e non oltre 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca purché abbia ad oggetto la medesima contestazione ed in relazione a controversie di valore non superiore ai 200.000 euro, salvo che la richiesta rivolta all'ABF sia limitata al solo accertamento di diritti, obblighi e facoltà, prescindendo, in tal caso dal valore della stessa. Il ricorso è gratuito per il Cliente, salvo il versamento di un importo di euro 20,00 per contributo alle spese di procedura che, in caso di accoglimento anche solo parziale del ricorso, verrà rimborsato dalla Banca. Presso ogni filiale della Banca il Cliente può trovare una Guida Pratica Clientela all'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie (ABF). Il ricorso all'ABF esonera il Cliente dall'obbligo di esperire il procedimento di mediazione obbligatoria nel caso in cui il Cliente intenda sottoporre la controversia all'autorità giudiziaria;
- b) in ogni caso e indipendentemente dal ricorso alle procedure di composizione stragiudiziale delle controversie, ricorrere all'Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, previa attivazione, ai sensi dell'art. 5 comma 1bis D.Lgs. 28/2010, quale condizione di procedibilità della domanda, di un procedimento di mediazione – finalizzato al raggiungimento di un accordo – ricorrendo: - all'Organismo di



Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario secondo le modalità indicate al seguente indirizzo www.conciliatorebancario.it; - ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell'apposito Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia. Se il Cliente riscontra violazioni da parte della Banca può altresì presentare un esposto alla filiale della Banca di Italia nel cui territorio ha sede la Banca (art. 39 D. Lgs. 11/2010 s.m.i.). La proposizione dell'esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorità giudiziaria.

Presso ogni filiale della Banca e sul sito www.cherrybank.it il Cliente può trovare i seguenti documenti:

- Informativa sulle procedure di reclamo e sulle forme di composizione delle controversie
- ABF in parole semplici
- ACF - Arbitro per le Controversie Finanziarie
- Conciliatore Bancario Finanziario - Regolamento di procedura per la mediazione
- Conciliatore Bancario Finanziario - Brochure.

Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario si può consultare il sito

www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere a Cherry Bank S.p.A.

GLOSSARIO

Deposito a Risparmio	Indica il servizio di deposito a risparmio.
Spese per singola operazione	Commissione a carico del cliente per ogni operazione effettuata.
Spese per ammortamento	Spese previste per pratica da istruire in caso di furto o smarrimento.
Tasso avere annuo nominale	Tasso nominale annuo (al lordo della ritenuta fiscale) con capitalizzazione annua o ad estinzione.
Valute su somme versate	Indica la decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli interessi. Gli interessi sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento sino alla data di prelevamento.
Valute su somme prelevate	Indica la decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli interessi. Gli interessi sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il prelevamento.